

N. 3306

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1998

Assicurazione obbligatoria per la tutela dei cittadini da calamità naturali da incidenti causati da imprese che svolgono attività di grandi rischi

ONOREVOLI SENATORI. — Sempre più nel nostro Paese si avverte l'esigenza di dare una risposta sicura e certa alle impellenti esigenze che si verificano in occasione di eventi calamitosi, nonché ai danni che derivano al cittadino a causa di situazioni determinate dell'azione umana stessa.

Il presente disegno di legge ha, pertanto, l'obiettivo di regolare con principi generali la tutela di tutti i cittadini che ricevono gravi pregiudizi sia da calamità naturali che da incidenti provocati da imprese con attività di grande rischio.

Per quanto riguarda i gravi eventi calamitosi che ormai si verificano periodicamente e costantemente nel nostro Paese e che affliggono in modo pressante le popolazioni, è sempre più necessario ed urgente prevedere disposizioni normative capaci di tutelare con criteri di continuità le situazioni di grave danno per la vita sociale e lavorativa delle medesime, senza dover ogni volta fare ricorso a provvedimenti eccezionali e specifici.

In tale ottica, pertanto, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, viene riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro a chiunque sia rimasto invalido, disperso o deceduto in conseguenza proprio del verificarsi di eventi calamitosi.

Le prestazioni economiche, i relativi calcoli, e le modalità di erogazione delle stesse sono disciplinate ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 1, nell'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Parimenti per i cittadini che prestano la loro opera di volontariato tra le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e che subiscono — nell'esplicazione di tale attività — incidenti o infortuni, viene riconosciuto il

trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dell'industria (comma 5).

Al comma 6, infine, viene indicata la «gestione per conto» come il sistema da adottare per l'anticipo — da parte dell'INAIL — delle prestazioni previste, e del relativo rimborso da effettuarsi a carico delle regioni e province autonome, nell'ambito del contributo loro concesso, valutato secondo criteri statistico-attuariali effettuati in base alle tabelle di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico dianzi citato.

Per quanto riguarda, poi, le produzioni industriali che comportano l'uso di sostanze pericolose, è piuttosto evidente come la situazione alla quale si trova esposta la popolazione che vive nel territorio dove è impiantata l'attività medesima diviene un potenziale di rischio per la vita e la salute dei cittadini medesimi.

Per affrontare anche tale questione in modo efficace non basta più fare ricorso a provvedimenti urgenti ed indifferibili, ma occorre piuttosto un intervento legislativo che intervenga sulle conseguenze negative di tale situazione.

Agli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge vengono affrontati i due aspetti specifici della questione; il primo è quello di semplificare e decentrare le procedure in materia di prevenzione e controllo dei rischi di incidente rilevante; il secondo riguarda la creazione di un fondo per la copertura degli infortuni o malattie professionali occorsi ai cittadini a causa degli incidenti causati dalle fabbriche che svolgono appunto attività a rischio.

Con l'articolo 1, infatti, si apportano le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175, che ha recepito la «direttiva Seveso», intervenendo

sulla procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto stesso e si dispone il ricorso all'autocertificazione per quanto concerne l'obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti che svolgono l'attività cui trattasi.

L'articolo 2 prevede, invece, la costituzione di un Fondo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie derivanti da tali attività a rischio. Il Fondo è costituito

presso l'INAIL ed è finanziato con i contributi posti a carico delle imprese che svolgono attività industriali a rischio, in modo proporzionale al rischio che sta alla base della individuazione del premio dovuto all'INAIL dalle stesse.

Per attuare tali disposizioni è, infine, previsto un apposito regolamento emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'INAIL.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Provvidenze in caso di calamità naturali)

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti modico-legali da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrino, ai sensi delle norme di cui al titolo 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o

malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del medesimo testo unico.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1998, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

6. Le prestazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.46 del 25 febbraio 1986, e rimborsate dalla regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

7. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 2.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17

maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, i fabbricanti che:

a) esercitino attività industriali che comportino o possano comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successive modificazioni, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1988, n. 15, i fabbricanti che intraprendono attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure integrative di assicurazione e di garanzia per i rischi di danni a persone, cose e ambiente abbia adottato in relazione alla attività esercitata».

Art. 3.

(Fondo per l'assicurazione contro infortuni o malattie derivanti da incidenti rilevanti causati da imprese a grande rischio)

1. A partire dal 1° gennaio 1999, presso l'INAIL è costituito un Fondo autonomo

speciale, con contabilità separata, per la copertura di infortuni o malattie occorsi ai cittadini in occasione di incidenti industriali causati da fabbriche che svolgono le attività di cui all'articolo 2.

2. Il Fondo è finanziato, nella misura di 100 miliardi annui, con un contributo, a carico delle imprese di cui al comma 1, proporzionale al rischio posto a base della individuazione del premio dovuto dalle stesse all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è rideterminato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro i primi tre mesi dell'anno, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dell'andamento della gestione nell'anno precedente.

4. Le prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, sulla base dei minimali dell'industria, sono erogate dall'INAIL, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai cittadini di cui al comma 1, che sono equiparati a tutti gli effetti agli infortunati sul lavoro.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento di attuazione.

